



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Approvato dal Consiglio nella seduta del 10 luglio 2019- Rettificato nella seduta del 22 gennaio 2020

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 7 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n. 382, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;

VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;

VISTO l'art. 50 del R.D. 23/10/1925 n.2537 che stabilisce i termini di versamento dei contributi e le conseguenze previste in caso di mancato pagamento del contributo da parte degli Iscritti all'Albo;

VISTO l'art.2 della L. 3.8.1949 n.536 che disciplina la sospensione per morosità;

VISTO l'art.4 (Obblighi nei confronti della professione) comma 6 del Codice Deontologico in vigore dal 01/01/2014;

EMANA il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione della quota associativa annuale per il funzionamento dell'Ordine.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. Le quote associative costituiscono le principali entrate del bilancio dell'Ordine per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali art.1 del D.L.L. 23.11.1944n.382.

Art. 3 - Obbligatorietà

1. La quota associativa è obbligatoria ed è dovuta annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.



Art. 4 - Misura della contribuzione

1. L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta propone, in sede di redazione del Bilancio di Previsione la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti all'Albo per le spese del proprio funzionamento e ne sottopone la relativa approvazione all'Assemblea degli Iscritti contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione. La riscossione della quota è operata dal Consiglio ai sensi dell'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, e della L. 10.6.1978 n.292, secondo le modalità individuate e determinate in forma autonoma.

Art. 5 - Riscossione

1. Il Consiglio dell'Ordine determina la modalità e la tempistica di riscossione dandone comunicazione agli Iscritti all'Albo, tramite i propri canali istituzionali.
2. Il Consiglio dell'Ordine potrà stabilire di conferire incarico ad apposita agenzia di recupero crediti individuata tramite criteri di procedure negoziali con conseguente valutazione dell'offerta economica presentata e dei servizi forniti. All'agenzia aggiudicataria dell'incarico potrà essere affidato il servizio di recall (chiamata di cortesia) nei confronti degli Iscritti che non avranno effettuato il pagamento della quota nei termini prescritti. All'agenzia può essere altresì affidato il servizio di recupero forzoso dei crediti nei confronti degli Iscritti sospesi per morosità.
3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono poste a carico degli iscritti inadempienti sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6 - Aspetti gestionali e contabili

1. Gli Iscritti all'Albo dovranno versare all'Ordine la quota associativa entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce che:

- a) in caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini sopra indicati, verrà richiesto il versamento di una prima maggiorazione per spese di gestione ed accertamento



mancato/ritardato pagamento se la quota viene pagata dal 1 aprile al 31 luglio e una ulteriore maggiorazione per pagamento della quota dal 1 agosto al 31 dicembre. Il Consiglio quantificherà annualmente l'importo relativo alle rispettive maggiorazioni;

- b) per due morosità sarà inoltrata comunicazione certificata con richiesta a regolarizzare la posizione entro 15 giorni dall'avvenuta consegna della pec stessa; decorso tale termine il nominativo sarà trasferito al Consiglio di Disciplina;
- c) per morosità oltre le due e fino alla quarta quota, il nominativo sarà trasferito direttamente al Consiglio di Disciplina;
- d) per morosità oltre la quarta il nominativo sarà trasferito direttamente al Consiglio di Disciplina e sarà attivato il recupero crediti a mezzo società di recupero.

2. Modalità di riscossione in caso di cancellazione dall'Albo per decesso.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce che in caso di decesso non venga richiesto agli eredi dell'iscritto il pagamento delle quote associative inavase, salvo che non sia intervenuto l'avvio del procedimento di recupero crediti attraverso eventuale agenzia. Il Consiglio dell'Ordine si impegna comunque a corrispondere il contributo a favore del CNAPPC delle quote emesse a carico dell'iscritto deceduto e non riscosse.

3. Modalità di riscossione quota in caso di cancellazione su richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce che:

- a) al fine dell'accettazione della richiesta cancellazione, gli iscritti che ne faranno richiesta dovranno essere in regola con il pagamento delle quote annuali e non dovranno avere alcuna morosità pregressa;
- b) non venga richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di cancellazione dall'Albo entro il 15 gennaio;
- c) venga richiesta la corresponsione di una quota pari a € 34,00 e comunque almeno corrispondente alla quota da versare al CNA, nel caso in cui la cancellazione venga richiesta tra il 16 gennaio ed il 31 marzo. *(articolo rettificato nella seduta del 22 gennaio 2020).*
- d) gli iscritti che presenteranno domanda di cancellazione dall'Albo oltre il 31 marzo dovranno corrispondere l'importo dell'intera quota associativa per l'anno in corso;



4. Modalità di riscossione quota in caso di cancellazione a seguito di trasferimento.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce che:

- a) non venga richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine entro il 15 gennaio, quota che pertanto dovrà essere versata dall'iscritto all'Ordine di trasferimento;
- b) gli iscritti che presenteranno domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine dal 16 gennaio dovranno corrispondere l'importo dell'intera quota associativa per l'anno in corso.

Dell'avvenuto pagamento si renderà edotto l'Ordine di trasferimento.

5. Modalità di rateizzazione e reintegro .

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce che l'iscritto sospeso dal Consiglio di Disciplina che intende essere reintegrato, può chiedere la rateizzazione degli importi dovuti secondo la seguente modalità:

- Il 50% dell'intera somma fino al limite massimo di € 500, quale acconto entro 7 giorni dalla proposta scritta e protocollata e la restante parte con rate da saldare in 6 mesi;

Art. 7 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi e recupero forzoso del credito

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536, e del Codice Deontologico gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione senza limiti di tempo.

A tal fine entro il 10 del mese di Gennaio di ogni anno sarà effettuata la rilevazione delle morosità degli iscritti e saranno avviati i rispettivi procedimenti di recupero a seconda del numero di rate da regolarizzare.

Per i casi di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. c), d), e) il Consiglio dell'Ordine provvederà a trasmettere, entro il 10 febbraio, i nominativi degli iscritti che non avranno adempiuto al versamento delle quote dovute, nei termini stabiliti all'art. 6 del presente Regolamento, al Consiglio di Disciplina per l'attivazione delle procedure del caso.

Il Consiglio di Disciplina dovrà comunicare entro il successivo 20 marzo al Consiglio dell'Ordine i procedimenti deontologici attivati nei confronti degli Iscritti inadempienti per la relativa comunicazione al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C., da trasmettere entro il 31 marzo, con



contestuale richiesta di sospensione del contributo dovuto per gli iscritti morosi sottoposti a procedimento disciplinare.

I contributi relativi alle quote, eventualmente, incassate conseguentemente all'attivazione del procedimento disciplinare, verranno corrisposti al CNAPPC in occasione della prima scadenza utile prevista per la corresponsione dei contributi annuali di funzionamento.

2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive. A tal fine il Consiglio dell'Ordine stabilisce che:

a) al termine del procedimento disciplinare che abbia come esito la sospensione a tempo indeterminato nei confronti dell'iscritto moroso, il nominativo dello stesso venga trasmesso, unitamente agli importi delle quote non riscosse ed alle relative eventuali spese accessorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: convocazioni, citazioni, notifiche atti per mezzo di raccomandata a/r e/o ufficiale giudiziario), all'agenzia di recupero crediti, eventualmente individuata per l'attivazione della procedura di recupero forzoso del credito. Verranno altresì posti a carico dell'iscritto:

- a) i costi di gestione pratica applicati dall'agenzia;
- b) il costi di commissione spettanti all'agenzia;

I contributi relativi alle quote eventualmente incassate conseguentemente all'attivazione del recupero forzoso verranno corrisposti al CNAPPC in occasione della prima scadenza utile prevista per la corresponsione dei contributi annuali di funzionamento.

3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine, il Consiglio, stante la persistente morosità ed il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, potrà deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina, che valuterà in autonomia e indipendenza la sussistenza o meno di violazioni deontologiche ed il rispetto del testo del vigente codice deontologico.



4. L'adozione del provvedimento disciplinare di cancellazione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto cancellato ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi, oltre che del recupero delle relative spese accessorie di cui al precedente comma 2 da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive.

Art. 8 - Inesigibilità del contributo

L'eventuale esito di inesigibilità del credito risultante dal report fornito dall'agenzia di recupero crediti comporterà lo stralcio della relativa quota dalle voci di entrata del bilancio dell'Ordine.

Di seguito vengono elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali casi contemplabili per la dichiarazione di inesigibilità del credito:

- a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
- b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
- d) accertata nullatenenza;
- e) accertata prescrizione.

La delibera con la quale verrà dichiarata l'inesigibilità della quota verrà trasmessa al CNAPPC al fine di richiedere l'esonero del versamento del relativo contributo.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il 1 settembre 2019.

Il Segretario

F.to Arh. Maria Cristina Volpe

Il Presidente

F.to arch. Raffaele Cecoro

Il Tesoriere

F.toarch. Carmine Grassia